

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

DELIBERAZIONE N.30

SERVIZIO: *Contributi e Prestazioni*

UFFICIO: *Assistenza*

OGGETTO: interventi in favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1 agosto 2005, e successive modificazioni (articolo 17 del regolamento di Assistenza della Fondazione Enpaf approvato dai Ministeri vigilanti in data 13 giugno 2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell'Ente, in Roma, viale Pasteur n. 49, in data **24 MAGGIO 2018**

VISTO il Regolamento di Assistenza approvato con nota ministeriale n.7157/2017 e, in particolare, l'art.17 inerente all'erogazione di prestazioni assistenziali in favore di iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1 agosto 2005 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che il citato art.17 specifica che il contributo è annuale e reiterabile per tutta la durata del corso stesso;

CONSIDERATO che il medesimo art.17 rimette alla competenza del Consiglio di amministrazione la definizione dell'ammontare della prestazione, lo stanziamento relativo all'iniziativa e le condizioni economiche per l'accesso, secondo i criteri di cui all'art. 4 del Regolamento medesimo;

PRESO ATTO che l'art.23 del Regolamento conferisce al Consiglio di amministrazione, tra l'altro, la competenza a stabilire le modalità per la presentazione delle domande da indirizzare alla Sezione Assistenza, nonché quella di approvare la modulistica e fissare eventuali termini di decadenza;

RITENUTO di destinare l'importo di euro 100.000,00 (centomila) alla presente iniziativa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

SU PROPOSTA del Presidente;

D E L I B E R A

Di fissare, come di seguito indicato, i requisiti, i parametri reddituali e gli importi della prestazione assistenziale in argomento:

1. BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO ASSISTENZIALE

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti all'Enpaf che risultino regolarmente immatricolati presso una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1 agosto 2005 e successive modificazioni.

2. REQUISITI DI ACCESSO.

- 2.1. Risultare regolarmente iscritti ad un corso di specializzazione in farmacia ospedaliera, o equipollenti, attivato sul territorio nazionale, ovvero aver conseguito il diploma di specializzazione nell'anno accademico immediatamente precedente quello della domanda;
- 2.2. Soddisfare il requisito della *regolarità accademica*: con questo si intende che non si siano verificate interruzioni nella regolare progressione degli anni di corso frequentati;
- 2.3. Aver superato l'esame di profitto al termine dell'anno accademico immediatamente precedente alla data della domanda.
- 2.4 Essere in regola con il pagamento della contribuzione Enpaf. A tal riguardo si specifica che il neoiscritto non può essere considerato inadempiente fino a quando non viene emesso il primo titolo di pagamento riferito all'aliquota di contribuzione definitiva, ossia corrispondente alla sua effettiva posizione contributiva.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA:

Possono accedere al contributo i farmacisti iscritti che presentino contestualmente i seguenti requisiti:

- 3.1 patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE relativa all'anno della domanda, non superiore ad euro 50.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 5.000,00 fino ad un massimo di 65.000,00.
- 3.2 valore ISEE ricompreso in una delle seguenti fasce:

VALORE ISEE	da zero a 10.000,00 euro	da 10.000,01 a 25.000,00 euro	da 25.000,01 a 40.000,00 euro
IMPORTO CONTRIBUTO	7.000,00 euro	5.000,00 euro	3.000,00 euro

La somma da erogare sarà, dunque, individuata in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente la prestazione al momento della domanda.

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 4.1. Il contributo assistenziale viene erogato in unica soluzione ed è reiterabile per tutta la durata della scuola di specializzazione.
- 4.2. Se per lo stesso anno di corso per il quale si richiede il contributo dall'Enpaf l'iscritto ha già beneficiato, per la frequenza del corso, di borsa di studio o provvidenza diversamente denominata, erogata da altri Enti pubblici o privati, dall'ammontare del

contributo spettante in base alla fascia ISEE di appartenenza verrà sottratto l'importo già percepito, purchè l'ammontare della prestazione assistenziale residua da erogare da parte dell'Enpaf sia pari ad almeno 1.000,00 euro.

5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dall'Ufficio e approvata con provvedimento del dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni, deve essere presentata, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'anno accademico di corso per cui si richiede il beneficio, tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC.

5.2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione ISEE valida nell'anno di presentazione della domanda;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione precompilata con i dati di carriera, stampata mediante procedura informatica dal sito internet dell'Ateneo o attestazioni equipollenti (anche in formato cartaceo). Dalla dichiarazione devono risultare:
 - l'anno di immatricolazione;
 - il superamento dell'esame di profitto al termine del corso dell'anno accademico cui il contributo si riferisce;
 - il conseguimento del diploma di specializzazione.
- d) ricevuta di pagamento della quota annuale di iscrizione al corso relativa all'anno di presentazione della domanda (non necessario per chi ha già conseguito il diploma di specializzazione nell'anno accademico precedente alla domanda).

5.3 Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il respingimento della stessa.

6. RICORSI

Gli eventuali ricorsi saranno ammessi solo se connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento e dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego. Per la decorrenza del termine, farà fede la data di spedizione riportata sulla busta.

7. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le domande verranno accolte nei limiti dello stanziamento.

8. TRATTAMENTO FISCALE

Le somme erogate a titolo di contributo per la frequenza alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico di cui alla presente delibera sono soggette ad imposizione fiscale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE